

REPLICA DEL MINISTERO PUBBLICO

Entrambi i rappresentanti del Ministero Pubblico cav. Montesoro, e cav. Pizzoli rispondono interpolatamente alla Difesa. Per cause da noi indipendenti dobbiamo pubblicare prima le arringhe del sig. Pizzoli.

Cav. Avv. PIZZOLI, rapp. del Ministero Pubblico.

Eccellenze, signori giurati.

Esauritasi dall' egregio e valentissimo mio amico e collega la replica ai signori difensori per quanto concerne il capo d'accusa per associazione di malfattori, prendo io a rispondere, come meglio per me si potrà, alle obiezioni più principali, che la difesa portò innanzi in ordine ai reati speciali. Dico, alle obiezioni più principali, avvegnacchè io non estimi che sia necessario, nè opportuno, nè conveniente, il rispondere a tutte, tra perchè non tutte valgono la pena di essere a lungo discusse, e perchè sarebbe uno spendere tempo e fatica che sono per voi, per noi, per tutti preziosi.

Io pure seguirò l'ordine che il Pubblico Ministero tenna già nel suo atto d'accusa, che è l'ordine cronologico, nel quale i diversi reati si presentano alla disamina vostra: parlerò innanzi tutto della grassazione commessa il 2 novembre dell'anno 1859 a danno del nostro banchiere signor Angelo Padovani.

Le obiezioni portate in campo dalla difesa a questo riguardo concernono l'ingenero del reato e la colpevolezza specifica degli accusati. In ordine all'ingenero si è eccepito che, mentre da un lato non si discute l'esistenza della grassazione con le circostanze che l'accompagnarono, e che tanto nell'atto d'accusa, quanto nel pubblico orale dibattimento ebbero a risultare evidenti, d'altro lato si crede che una di quelle circostanze non sia risultata siccome esige la legge; e dappoichè siffatta circostanza aggraverebbe la condizione di coloro, i quali si resero colpevoli del reato, così la difesa si è fatto carico, nella sua coscienza, d'esaminare se veramente, a senso della legge pontificia, che allora vigeva, possa dirsi la grassazione di che ragioniamo accompagnata da gravi minacce di morte. L' egregio signor difensore che oppose siffatta obiezione, si fondò negli articoli 346 e 350 del soppresso regolamento penale pontificio, e vi disse che siccome quel regolamento, all'art. 346, contempla il caso di grassazioni e rapine a mano armata, ed aggiunge con gravi minacce di morte alle persone assalite, così queste gravi minacce devono essere minacce verbali, a mo' d'esempio, dev'essere detto, *se ti muovi l'ammazzo, se parli ti brucio*, e simili. Ed il difensore, per dare una dimostrazione di queste esigenze dell'art. 346, diceva: leggete l'art. 350, e voi signori giurati troverete che ivi appunto, contemplandosi il caso dell'invasione in luoghi aperti o chiusi di campagna, il legislatore espressamente dichiara che un modo d'aggravare siffatte invasioni appunto si è il penetrare con ostensione d'armi; dal che l' egregio signor difensore traeva che se nell'articolo 350 il legislatore contemplava espressamente l'ostensione d'armi, come un modo di aggravare l'invasione o la rapina, non avendola egli contemplata nell'art. 346, ma essendosi limitato ad indicare il concorso di gravi minacce di morte, non si poteva ragionevolmente non tenere che in tal caso le minacce di morte volevansi dalla legge pontificia verbalmente proferite; cosicchè nella grassazione a danno del Padovani, dove le gravi minacce di morte verbali non risulta fossero dette, non poteva tenersi che siffatta qualifica concorresse.

Noi crediamo che poche parole basteranno a far rinvenire l' egregio signor difensore dall' errore, nel quale è ca-

duto; basterà cioè che gli ricordiamo come altro sia l'ostensione delle armi, altro l'imbrandimento di un'arma con manifesta, benchè tacita, intenzione di offendere, di uccidere. Quando la legge pontificia, nell'articolo 350, espressamente contemplò l'ostensione d'armi, come un mezzo di aggravare il reato, la contemplò in un modo che è ben diverso da quello che si verifica nel caso concreto della grassazione Padovani, imperciocchè se la legge pontificia volle che servisse ad aggravare la grassazione non solo la minaccia verbale di morte, non solo l'imbrandimento d'armi, che è minaccia tacita ma ben più eloquente di morte, ma volle che anche la semplice ostensione di esse, cioè il semplice presentarsi dell'assassino armato, fosse un modo di aggravare la grassazione quando era operata in abitazioni o luoghi aperti e chiusi di campagna, la legge pontificia però non spinse tant'oltre il rigore nella rapina o furto violento commesso in luoghi non affatto isolati dove era più probabile, od almeno non tanto difficile la difesa che il cittadino poteva per sè medesimo opporre. Ora dunque (e questo è il nostro desiderio) stiamo ai termini ed allo spirito della legge, e vedremo che l'articolo 350, invocato dalla difesa a questo scopo, non serve, dappoichè ivi si tratta d'ostensione d'armi come un mezzo d'aggravare l'invasione in luoghi di campagna aperti o chiusi, mentre invece quando si tratta della rapina l'articolo 346 ha determinato le gravi minacce di morte. E che le gravi minacce di morte non occorra siano verbali, ma basti, e siano anzi più forti ed eloquenti quelle derivanti dal fatto dell'imbrandimento di un'arma, io credo, signori, non sia mestieri di dimostrarlo; se ciò facessi io verrei meno per fermo al proposito fin da principio manifestato di risparmiare, più che per noi sia possibile, il tempo così prezioso. Ond'è ch'io passo senz'altro alle obiezioni della difesa in ordine alla specifica colpevolezza degli accusati, persuaso che dubbio alcuno non sia nato negli animi vostri, intorno alla circostanza aggravante della grassazione in parola, desunta dal concorso di gravi minacce di morte.

Gli accusati in questa grassazione sono dieci, nove presenti, uno latitante. Uno dei principali argomenti generali che portò innanzi la difesa fu questo, che fin dappincipio la pubblica sicurezza, la giustizia inquirente, si trovarono incerte sulle persone che avevano commessa la grassazione, e che una tale incertezza loro malgrado dovettero pur mantenere dappoichè, diceva uno degli egregi difensori dell'ufficio dei poveri, dappoichè ben venti individui furono presunti colpevoli di questa grassazione, laddove dieci soltanto ne troviamo accusati, cinque unicamente indicati dai querelanti. Ora dunque, diceva l'ufficio della pubblica clientela, non è attendibile l'indagine che si portò su questi dieci, se fin da principio vagavasi incerti sui venti, e poichè i malandrini non furono in numero maggiore di cinque, siamo sicuri che, su questi dieci, cinque devono essere innocenti. Noi rispondiamo innanzitutto che il calcolo non è esatto e che non è stabilito nelle basi di fatto che debbono esserne il fondamento. Sedici furono quelli, sui quali primieramente nacque il dubbio che potessero aver avuto parte in questa grassazione; dieci di quei sedici fu accertato che non vi entrarono, furono dimessi, e non se ne parlò mai più; gli altri sei, che rimasero a compiere i sedici, sono appunto fra i dieci che troviamo qui accusati. Dunque non sono sedici e quattro che si aggiungono per compiere i venti, che costituiscono questo numero di persone fra cui vaga incerta l'accusa, ma sono dieci, sui quali appunto l'accusa forma il criterio che si abbia a stabilire la colpevolezza. E di questi dieci non è vero che cinque necessariamente debbano essere innocenti: perciocchè, se tanto il signor Padovani Angelo, quanto il Padovani Ernesto, e così il Crescimbeni ed il Busi non hanno saputo dire positivamente quanti fossero i malandrini che invasero il banco il giorno 2 novembre 1859, essi però descrissero la grassazione di tale maniera che sarebbe, a nostro avviso, stoltezza non che il credere, il pur pensare, che cinque, o, come pretende la difesa, anche soli quattro o tre, fossero i malandrini che si diedero a quell'impresa così azzardata, così auda-

ce. È vero che il signor Padovani Angelo diceva di averne visti soli *due*, ma appunto perchè quei due di primo slancio gli furono addosso, lo obbligarono a piegare il capo e ad attendere ad una sola cosa, quella di dar loro il danaro, appunto perciò dovette essergli impedita la vista degli altri. È vero che Ernesto Padovani disse di averne visti *due* nella prima stanza e *due* nella seconda, il che vuol dire *quattro*, ma è altresì vero che egli, non appena entrato nel Banco, fu disarmato, e come gli altri, cacciato là col viso al muro, impedito di muoversi, di guardare, e persino può dirsi di fiatare. È vero pure che il Busi dichiarò di averne visti *due* ad uscire dalla porta, ma ciò non esclude che altri prima non fossero usciti senza che egli, il Busi, li avesse distinti.

Queste sono cose che tutte si potrebbero dire le cento volte e non proverebbero mai ciò che la difesa pur si propone, che cioè *esclusivamente tre*, o *quattro*, o tutto al più *cinque* persone commettessero la grassazione. Noi siamo a vece indotti a credere che, per quanto i derubati non abbiano potuto indicare con sicurezza il numero delle persone, debbasi però ritenere che un numero forte di malandrini si dessero a commettere quella rapina dal momento che la medesima fu una delle più audaci e temerarie, anzi, diremo di più, dal momento che fu la prima di quelle molte ed audacissime che di quei di si commisero, e dalla quale poi venne quel lungo seguito di misfatti esecrandi che funestò tanto la nostra città. Ad ogni modo, per quanto la ragionevole presunzione che sta in favore dell'accusa non si volesse ammettere, noi diciamo che, se d'altro lato risulterà, come crediamo risulti evidentemente, che gli accusati di quella grassazione in numero di sette (a parte il Nanni ed il Sabattini pei quali il Pubblico Ministero non crede verificata l'accusa, a parte il Rinaldi che è latitante) se risulterà evidente che questi sette commisero veramente la grassazione, sarà inutile di porre più oltre in dubbio che la grassazione possa essere stata eseguita da un numero eguale di persone.

Cominciando pertanto ad esaminare le opposizioni che si fecero in ordine alla colpevolezza specifica di *Catti Giovanni*, come quello che è il primo nell'ordine che seguì il Pubblico Ministero, dirò che la difesa si fece innanzi collo stabilire massime, e teorie generali in ordine al valore giuridico delle *ricognizioni*: massime e teorie che vanno accolte con molta cautela e che abbisognano di numerose osservazioni.

Asseri in vero uno degli egregi che siedono al banco della pubblica clientela, che le *ricognizioni* nei giudizi penali, le quali non sono punto ammissibili come prove, sono un *semplice indizio lontano* di reità; che tali sono perchè vi è sempre a credere che l'allucinazione, la commozione dell'animo, e tutte quelle circostanze che accompagnano le grassazioni possano aver tolto a colui, che deve operare la ricognizione, quella calma e tranquillità che son pur necessarie, ed in ispecie quell'egregio avvocato asserì che se era vero da un lato che Giovanni Catti fosse stato riconosciuto come uno dei malandrini dell'Angelo Padovani, dall'altro lato egli non teneva nessun conto di quella ricognizione per tre motivi: primo perchè in massima generale la ricognizione non è che un indizio, secondo perchè la ricognizione di Angelo Padovani fu tardiva troppo, terzo perchè fu erronea in quanto che egli dapprima segnò il Sabattini, poi il Nanni, quindi il Ghedini.

Noi crediamo di dover osservare al signor difensore del Catti che se il signor Angelo Padovani lasciò da principio che il timore di maggiore ed indicibile sventura si indonasse dell'animo suo, se lasciò che in lui potesse più l'interesse privato, che il pubblico bene, egli però è da scusare, e da scusar grandemente; imperocchè noi vorremmo che tutti quelli, i quali accusano inesorabilmente questi onorevolissimi cittadini, che li accusano di non aver avuto quel coraggio civile che pur in ogni buon cittadino hassi a desiderare, noi vorremmo che in sé medesimi un esame rigoroso faces-

sero e francamente dicessero se essi, pur travandosi in quella dura condizione di avere da un lato il dovere che li chiama a deporre contro gli autori di misfatti, dall'altro vedessero in pericolo se stessi, minacciata la vita delle mogli, dei figli, vorremmo, lo ripetiamo, che ci dicessero in loro fede se il restar muti, se il farsi sordi per un momento alla voce del dovere di cittadino, per ascoltare quella del dovere di marito, di padre, sia poi tale una colpa che debba essere tanto, e così persistentemente rimproverata.

Certo che se il signor Padovani avesse avuto fin da principio quel coraggio, che ebbe dopo, rassicurato per la conseguita pubblica tranquillità, se quel coraggio che ebbe di poi ancora in quest'aula della giustizia, l'avesse avuto sin da principio, certo è che egli avrebbe fatto cosa per lui onorevole, grandemente utile, utilissima alla società; ma egli questo coraggio non ebbe; non è adunque da condannare o da rimproverare, ma tutto al più egli è da scusare. Se non che per quanto da principio il signor Padovani insistesse a non voler riconoscere i suoi assassini, pure disse egli sempre e con tutti quelli, nei quali poneva più fede, che gli assassini aveva riconosciuti, che sarebbe in caso di riconoscerli, che ciò avrebbe fatto qualora tempi migliori fossero sopravvenuti.

Il signor Padovani pertanto che aveva in mente ben ferma la memoria di coloro che l'avevano grassato, potè tutte le volte che in essi si avvenne, mantenere e rafforzare quell'opinione dapprima concepita; ed un fatto che lo dimostra ad evidenza, si è quello d'aver dopo alquanti mesi incontrato sotto il portico della Gabbella di questa città, il Catti ed il Ceneri, che lo guardavano minacciosi, e di aver egli pregato il Traldi tantosto ad ottenere da costoro che lo lasciassero tranquillo, e stessero contenti di averlo così derubato e danneggiato, come avevano fatto, che egli non avrebbe procurato loro alcun male, che avrebbe continuato a tacere. Il quale incarico dal Traldi eseguito istantaneamente, ebbe per risultato che il Catti ed il Ceneri assicurarono il Padovani che non gli avrebbero fatto mai nulla.

Or dunque, è da ritenere che se il signor Padovani si tacque, se alle giudiziali ricognizioni fin da principio non si prestò, non fu perchè i malandrini non avesse ben conosciuti, ma tacque perchè non volle esporsi a nuovi e maggiori pericoli col declinarne i nomi. La sua giudiziale ricognizione pertanto non può dirsi *tardiva*: dessa è tale soltanto nell'atto suo materiale e formale; in questo senso soltanto è *tardiva* in quanto unicamente dopo non breve tempo, egli rivelò quei nomi che fin dapprima tenne segretamente rinchiusi nell'animo suo.

Ma è di fatto che il signor Padovani aveva riconosciuti i suoi grassatori, egli lo diceva ai suoi amici, egli lo confermò qui, egli è uomo onesto che ha diritto d'essere creduto e cui è dovere di uomini onesti il prestar fede.

Non è lecito, lo dirò anche una volta, così facilmente lanciare in viso a questi infelici cittadini, l'accusa di leggieri, di uomini ambiziosi, che pel vezzo di venire qui in pubblico a far mostra di civile coraggio, non rifuggono dall'accusare positivamente un uomo che essi non sono certi nella loro coscienza che sia il malfattore. Questo non si deve fare, perchè sarebbe un'ingiustizia grave con chicchesia, perchè l'uomo quando è onesto, ed è per tale ritenuto da tutti, quando è prudente, ed è per tale ritenuto da tutti, ha diritto che alle sue parole, alla sua assicurazione d'aver quel tale o quel tal altro riconosciuto, sia prestato fede; e sarebbe poi doppia e tanto più grave ingiustizia con quelli che, oltre

avere sofferto il danno, oltre l'aver patito l'ingiuria, oltre aver sopportato tutti i pericoli, che in seguito a quelle sciagure sogliono derivare, dovrebbero ancora sentirsi dire da uomini certamente onesti, e perciò con maggior dolore, che sono leggieri, che sono audaci, che sono ambiziosi!

La ricognizione di Padovani a carico del Catti, agguise la difesa, non è efficace, perciocchè egli a quest'udienza stette incerto su diversi individui, innanzi di segnare il Catti, e prima indicò il Sabattini, poi il Nanni, quindi il Ghedini. Ma, o signori, riflettiamo a momento alla condizione speciale di questi luoghi, vediamo se non sia facile a fronte di cento e più teste in linee parallele disposte, con così scarsa luce, con quelle sbarre di ferro che stanno innanzi, con quel contegno dimesso, e quell'insolito vestire degli accusati in mezzo a tanta solennità e pel magistrato che giudica e pel numeroso popolo che ascolta, se non sia facile cosa, lo ripetiamo, che un uomo per quanto calmo, per quanto freddo, per quanto prudente, possa a prima vista rimanere ingannato: e dico a prima vista perchè fummo tutti presenti, e ricordiamo tutti come il Padovani appena gli si disse di guardare quei tali che erano in piedi, fosse sollecito, troppo pronto, ad indicare colui che egli riteneva pel Catti, ma come nello stesso istante, diremmo quasi contemporaneamente si disdicesse, e vedesse che quello indicato non era precisamente il Catti; e ricordiamo tutti come quando egli potè fissare la sua attenzione sul Catti dicesse subito: *oh signori, sono sicuro in mia coscienza, costui è il mio assassino*; e come persino giungesse a dialogare con lui, che aveva la temerità di negargli in faccia la verità del suo asserito, come egli scendesse a dire: *no, non mi sbaglio, riconosci tu quest'anello?* Ed era l'anello che il Catti aveva voluto rubargli. *Riconosci tu in me quell'uomo che hai preso pel petto e che hai derubato?*

Con questa fermezza, con questa sicurezza il Padovani Angelo dichiarava qui apertamente che egli era sicuro di vedere nel Catti uno dei suoi assassini.

Adunque la incertezza che si vuole allegare nella ricognizione dell'Angelo Padovani non è che effimera, non è che l'effetto, la portata della condizione delle cose.

Ripensiamo invece che Angelo Padovani fu sicuro di avere riconosciuto i suoi malandrini all'atto della grassazione; che egli li rivide più d'una, più di due, più di tre volte passeggiare impuni per la città; ricordiamo che anche allora egli temeva da essi una nuova ingiuria; ricordiamo che essi ricevevano da lui la preghiera, e rispondevano che la grazia era fatta semprechè le condizioni si mantenessero; ricordiamo infine che Angelo Padovani quando ebbe a vedere il Catti dinanzi al giudice istruttore fra uomini consimili ma in luogo migliore, più opportuno, più addatto; con minori ragioni di divagamento, che non ebbe qui, allora, in quel momento soleane, freddo, calmo, tranquillo pose il dito su Catti Giovanni, e disse sono sicuro che costui è il mio grassatore. Per noi, o signori, che crediamo al detto di qualunque uomo onesto, coscienzioso, e prudente, per noi questa ricognizione lungi dall'essere un lontano indizio, è una delle prove più dirette, più concludenti che si possa portare contro di un accusato. Ma fosse sola questa ricognizione, fosse il Padovani Angelo unico a dire che Catti è il suo assassino; d'altro lato il Catti fosse un uomo su cui sospetti di questo genere non potesser cadere, allora noi pure ci associeremmo alla difesa nello indagare se per avventura non potesse essere nato un errore; ma nel caso nostro non solo il Catti è tal uomo su cui possono cadere dei sospetti, ma il Catti è qui già condannato per una grassazione molto più audace, molto più grave di quella che ora noi gli imputiamo, e dall'altro lato il Padovani non è solo, egli è appoggiato, fortemente appoggiato dalla deposizione di suo figlio Ernesto, di questo giovine animoso,

pieno d'energia, di vivacità e di spirito, di questo giovine che non ebbe timore, quantunque in lotta così disparata, di inseguire come potè gli audaci malandrini nell'atto stesso che la grassazione avevano finito di consumare. Ernesto Padovani, che non è al certo nè ambizioso, nè leggero, che è venuto qui a dire la verità, come ogni uomo onesto, dimenticando il danno patito, sa sempre dire in faccia alla giustizia, Ernesto Padovani riconobbe pure egli il Catti. Or dunque questa sua ricognizione torna in appoggio di quella di Angelo Padovani, e quindi abbiamo due persone entrambi oneste, prudenti, incapaci a mentire, le quali tutte e due riconoscono in Catti uno degli assassini. Che volete di più, o signori?

Ma la difesa non si contenta, la difesa va oltre. Dice che nemmeno la ricognizione di Ernesto Padovani è attendibile, perchè egli disse che il Catti *parevagli* uno degli assassini. Signori, prendiamo le parole pel valore che hanno; e non per quello che si vorrebbe che avessero, e saremo presto fatti capaci che quando un cittadino, chiamato innanzi alla giustizia, dichiara che il tale individuo gli *pare* il suo assassino, il suo grassatore, quel cittadino afferma nel modo migliore e più lodevole la sua ricognizione.

Io credo che pretendere di più sarebbe eccessivo, giacchè il *parmi* è proprio la espressione più adatta più acconcia che un uomo coscienzioso possa adoperare in tali casi. Ma per dubitare sempre più della ricognizione di Ernesto Padovani l'egregio difensore del Catti diceva, che la prova che Ernesto Padovani azzardò quella ricognizione sta in ciò che, mentre il Catti sarebbe il malandrino che avrebbe presa una parte importantissima alla grassazione, mentre sarebbe quello che avrebbe afferrato l'Angelo Padovani e lo avrebbe obbligato materialmente a dare il danaro, quello in fine che avrebbe esercitata la parte principale in quel fatto, Ernesto Padovani, figliuolo dell'Angelo, doveva nel riconoscere il Catti avere portato subito il pensiero al proprio genitore. Ebbene, Ernesto Padovani, dice di non ricordare qual parte prendesse quel malandrino; e se non ricorda una parte così importante fa sorgere il dubbio che egli non lo abbia riconosciuto. L'argomento sa un poco di speciosità ed a prima vista, potrebbe in qualche guisa colpire quelle menti che studian le cose alla corteccia, ma non le menti vostre, signori giurati; chè voi siete savi e prudenti, e voi ricordate come e quando Ernesto Padovani si sia trovato in mezzo agli assassini: in quel giorno Ernesto Padovani sopraggiunse che la grassazione era quasi finita, pochi minuti passarono forse non più di uno, che gli assassini fuggirono; dunque egli giunse in tale condizione che tutto non ha veduto e non ha potuto vedere, e quindi non ha riguardata e non potea guardare la parte che il Catti dovette esercitare col padre suo al primo ingresso della masnada nel Banco. Non si dica pertanto che Ernesto Padovani non pose mente ad una parte così principale del Catti, che quindi non ha memoria precisa delle cose che in quel giorno accaddero; si dica invece che se Ernesto Padovani non dice la parte che quel malandrino fece col padre suo, egli è perchè giunse quando gli assassini stavano per fuggire, quando la parte era già fatta e compita. Del resto, tanto l'Ernesto quanto l'Angelo Padovani, tutti e due hanno affermato di avere riconosciuto costui.

Ma la difesa che si avvide come per lei le difficoltà andavano crescendo man mano che gli argomenti dell'accusa voleva distruggere, la difesa tacque di un terzo che riconobbe il Catti voglio dire del signor Gioacchino Crescimbeni, il quale pure è una persona onesta, savia, e prudente, che stette presente a tutta la grassazione, che ebbe agio perciò di fermare l'attenzione sua sui malandrini.

Si anch'egli ha riconosciuto il Catti per uno degli assassini, e lo riconobbe con sicurezza. Ora dunque, non più uno, e basterebbe, non più due, e sarebbe a dovizia, ma tre persone abbiamo che tutte ci dicono essere il Catti Giovanni uno dei grassatori di Angelo Padovani.

Tra gli argomenti a difesa portati per Catti, uno solo

enuncierò, ed è quello desunto dalla negativa costante del Catti. Si dice: tutto sta bene, tutto va; ma intanto Catti nega, e nega risolutamente, sempre ha negato, e continua a negare: d'altro lato, seguita la difesa, Catti è condannato che non ha interesse alcuno a negare, che anzi ha interesse a confessare, perchè sa da una parte che non gli si può accrescere la pena, e dall'altra che con questo suo atto o di vera resipiscenza, od altro potrebbe meritarsi una qualche considerazione, potrebbe in qualche modo muovere l'animo del sovrano ad avergli pietà; dunque, dice sempre il difensore suo, se Catti nega senza interesse a negare, anzi contro il suo interesse, giova credere che assolutamente queste persone che dichiarano di averlo riconosciuto, siano cadute in errore. Ma qui o signori, bisogna considerare che il Catti sa bene che le sue confessioni, e di questo, e di altri reati, che pur facesse, gli tornerebbero inutili allo scopo di guadagnarsi la compassione del Sovrano; dacchè anche il diritto di grazia, questa eminente prerogativa della sovranità, specialmente in mani ad un Re, quale è il nostro, eminentemente giusto e leale, non è esercitato che entro certi confini, ed egli sa bene che ai grassatori, e ai ladri il Re difficilmente è mosso ed usare pietà.

Adunque egli sa che per quante confessioni facesse, egli non potrebbe meritarsi la sovrana pietà e non può così essere indotto mai da nessun interesse in questo senso a confessare; d'altro lato Catti Giovanni è uno di quelli che noi riteniamo sia dimostrato come associato malfattore ed appunto per gli associati malfattori, prima, indeclinabile regola si è quella di negar sempre, e sempre negare; e se torna a tuo danno, dicono essi, il negare, nega a tuo danno, ma salva l'associazione.

E di ciò abbiamo avuto una prova, che ci venne della bocca dello stesso Cesare Buonafede, il quale non ha guari ci dichiarava che era assolutamente vietato, proibito il confessare quando che sia, onde allorchè egli era ancora sotto la pressione di quel codice malaugurato dei malfattori, allora negò di sapere tutto quanto egli poi ci ha svelato dopo che fu persuaso di togliersi a quella pressione iniqua, selvaggia, quando fu persuaso di levarsi di mezzo a coloro, quando fu persuaso che era necessità il dir tutto il vero per salvare uno da lui creduto innocente.

Adunque, o signori, se Catti negò, negò perchè da un lato non avrebbe interesse a confessare, dall'altro perchè lo esigeva la sua condizione di associato malfattore.

Comunque sia, a fronte delle negative di un malandrino, che in ogni caso nega per salvarsi dalle conseguenze delle leggi penali, noi abbiamo a fronte di questa tre positive ricognizioni, e non si può stare in dubbio: Catti, o signori, è sicuramente colpevole.

Quanto a Tubertini Ulisse, che è un altro degli accusati di questa grassazione, la difesa, sempre rappresentata da uno degli egregi avvocati dell'ufficio dei poveri, dichiarava che se vero era che il signor Angelo Padovani lo aveva pure riconosciuto, come avea fatto del Catti, pur nondimeno, richiamando tutti quegli argomenti generali che, secondo lui costituiscono della ricognizione personale un semplice lontano, lontanissimo indizio, diceva tanto più calzare questa sua opinione nel presente caso, conciossiacchè risulti come il signor Padovani non avesse a riconoscere fra consimili il Tubertini, allora quando ebbe luogo il di lui confronto in Genova; cosicchè se non seppe riconoscerlo allora non è a credere che l'abbia potuto riconoscere di poi; quindi, specialmente per questo, a siffatta ricognizione non si deve prestare nessuna fede.

È bene agevole per noi di spiegare, come già fece il signor Padovani a questa udienza, le ragioni per le quali desso non riconobbe fra consimili il Tubertini. Ciò fu perchè il signor Angelo Padovani era andato in Genova coll'intima persuasione di dover trovare colà uno de' suoi grassatori, cioè il Pietro Ceneri, e quando a lui fu mostrato il Tubertini fra consimili, egli, che si era fitto in capo di dover rinvenire fra quelli il Pietro Ceneri, e si era fissato tutti i lineamenti, le forme di lui come li aveva nella sua memoria, egli non avvertì che poteva essere fra

quelli invece un altro dei grassatori medesimi; queste sono parole del signor Angelo Padovani.

A noi sembra che siffatte spiegazioni, aggiunte ancora alla condizione speciale di luogo in cui si trovava in Genova, perchè egli stesso dichiarò che la luce era pochissima, che il tempo fu breve, che in sostanza fu preso in momento in cui non era interamente calmo e tranquillo; a noi sembra, lo ripetiamo, che siffatte spiegazioni, per loro stesse plausibilissime, inducano a prestar fede intera al signor Padovani, tanto più che egli, venne poi a quest'udienza a riconoscere il Tubertini con la maggior sicurezza.

Si è detto che non giurò perchè è parte lesa; ma un onest'uomo che asserisce sul suo onore, è lo stesso che giuri, e quando il Padovani ne dice: sono sicuro sull'onore mio che quello è un altro dei miei grassatori: per noi torna il medesimo che se lo avesse giurato.

A fronte di questa ricognizione, anche a carico di Tubertini deve ritenersi che ci sia prova sufficiente. Del resto egli era intimo di Catti Giovanni, erano sempre assieme, al mattino, al meriggio, alla sera; erano amici nell'ozio, nel giuoco, nella crapola, nel ballo; perciò vi è tutta ragione di credere che oltre l'argomento diretto che si ha contro del Tubertini, cioè la ricognizione del Padovani, un altro argomento non meno efficace contro di lui sia siffatta intima relazione col Catti, sorretta da tutte le altre ragioni speciali che militano contro del Tubertini, vogliamo dire le sue male qualità, e specialmente la sua capacità a delinquere da molti testi accertata. Ma la difesa non volle ammettere siffatta amicizia, o quanto meno volle restringerla, dicendo che datava da tempo posteriore al misfatto. Noi crediamo invece che l'amicizia del Tubertini col Catti fosse ben antica; ad ogni modo noi diciamo che costoro hanno entrambi contro di se la prova più che sufficiente per essere tenuti colpevoli.

Ghedini Giovanni è il terzo degli accusati della grassazione Padovani. Contro di lui sta la ricognizione di Ernesto Padovani. La difesa la dice una ricognizione *dubbia*. Contro Ghedini sta la ricognizione di Busi. La difesa la dice anche questa *inattendibile*, e tanto più inattendibile di quella dell'Ernesto Padovani, perchè il Busi sbagliò nell'accennare al Ghedini, avendo prima accennato il Nanni, poi un altro individuo, che non è nemmeno in questa causa compreso. Noi rispondiamo che se Ernesto Padovani ebbe dapprima una qualche esitanza per riconoscere il Ghedini Giovanni, però egli dichiarò che fra le persone che gli si erano mostrate, l'ultima veduta (ed era il Ghedini Giovanni), era quella che più somigliava al malandrino dal *fazzoletto turchino*. Voi ricordate, o signori, come sia risultato a questa pubblica udienza che uno dei malandrini della grassazione Padovani aveva un fazzoletto turchino di cotone al collo, col quale si ricopriva in parte la faccia; voi ricordate siffatta circostanza, e ritenete ancora, ne sono certo, come Ernesto Padovani abbia riconosciuto quel malandrino nel Ghedini Giovanni. Del resto a quest'udienza si fecero interrogazioni all'Ernesto Padovani in ordine alla ricognizione di Ghedini, ed egli dichiarò che trovava in lui rassomiglianza, come aveva dichiarato fin da prima al giudice istruttore. Ma uno degli egregi difensori ebbe a richiedere al signor Padovani se quando diceva che nel Ghedini trovava *qualche rassomiglianza* col malandrino, intendeva di dire più o meno di quello che avesse inteso coll'altra frase primieramente usata, cioè *qualche tratto di rassomiglianza*; colla quale sottile interrogazione il signor difensore, mirava od a mettere in contraddizione il testimonio od a farne scemare l'autorità. Ma Ernesto Padovani persisteva a dire che, a parte la filologia, egli *trovava rassomiglianza* in Ghedini Giovanni, *trovava la rassomiglianza di colui che aveva il fazzoletto turchino al collo durante la grassazione.*

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.